

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE (ASUR)

CONTRATTO DI LAVORO DEL DIRETTORE SANITARIO

Premesso

- che la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) di Ancona è assolta dal Dr. Alessandro Marini giusta DGRM n. 620 del 27 Luglio 2015 di nomina;
- che il predetto Direttore Generale, con Determina n. 547 del 29 luglio 2015, ha nominato la Dr.ssa Nadia Storti quale Direttore Sanitario dell'Azienda in epigrafe indicata;
- che la Dr.ssa Nadia Storti ha accettato la nomina ed ha contestualmente dichiarato la insussistenza, a suo carico, delle cause e da altre disposizioni normative, mediante dichiarazione formale, acquisita al protocollo n. 26437 del 31/07/2015 e depositata agli atti;
- che l'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319, detta norme in ordine al contratto del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

Tutto ciò premesso,

tra i Signori:

Dr. Alessandro Marini nato [redacted] il 15 Febbraio 1960 e residente a [redacted] in [redacted] [redacted], codice fiscale [redacted] di seguito di seguito denominato Direttore Generale, il quale interviene e agisce in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (P.IVA N. 02175860424) nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima

e

Dr.ssa Nadia Storti nata a [redacted] il 18/11/1959 e residente a [redacted] in [redacted] [redacted]

Si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) di Ancona conferisce l'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda medesima alla Dr.ssa Nadia Storti.
L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3 e 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell'art. 4, della L.R. 13/2003.



ART. 2

La Dr.ssa Nadia Storti si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni stabilite dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, dalla L.R. 13/2003 nonché dalle leggi e dagli atti di programmazione regionale.

ART. 3

Il Direttore Sanitario risponde al Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dallo stesso ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti a lui affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali in dotazione, nonché delle funzioni e competenze attribuite dall'Atto aziendale di cui all'art. 5, L.R. 13/2003.

La Dr.ssa Nadia Storti fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge n. 241/90, è tenuta a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e per la Regione Marche, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

ART. 4

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.C.M. 31 maggio 2001 n. 319, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore Sanitario dell'ASUR di Ancona spetta il compenso annuo omnicomprensivo di € 124.000,00 (Centoventiquattromila/00) al lordo di oneri e ritenute di legge, corrispondente all'80% del compenso del Direttore Generale.

Il detto compenso è soggetto ad adeguamento in caso di modifica del compenso del Direttore Generale.

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i Dirigenti apicali del Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 5

In conformità a quanto previsto dall'art. 2 – comma 5 – del D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal successivo D.P.C.M. n. 319/2001, il Direttore Generale stabilisce annualmente, sentito il Direttore Sanitario, gli obiettivi aziendali rientranti nelle funzioni di sua spettanza. Stabilisce inoltre le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività. Con il medesimo provvedimento il Direttore Generale stabilisce la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del 20% previsto nel D.P.C.M. citato, che l'Azienda può corrispondere, a titolo di incentivo, per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi prefissati. La corresponsione di tale incremento è



subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale del raggiungimento degli obiettivi stessi.

ART. 6

Salvo quanto previsto al successivo art. 7, l'incarico ha durata di tre anni a decorrere dalla data del 01 agosto 2015. In caso di dimissioni anticipate è fatto obbligo al Direttore Sanitario di darne preavviso di almeno 60 giorni al Direttore Generale a mezzo di lettera raccomandata.

ART. 7

L'incarico di Direttore Sanitario di cui al presente contratto è disciplinato dalle disposizioni di cui agli artt. 3 e 3 bis del Dlgs 502/92 e da ogni altra norma di legge nazionale o regionale regolante la materia.

Il Direttore Generale si riserva il diritto di recesso dal contratto qualora si verificano comportamenti contrari agli obblighi assunti dal Direttore Sanitario con il presente contratto, o qualora comunque sussistano circostanze obiettive idonee ad incidere sul carattere fiduciario del rapporto contrattuale.

ART. 8

Ove si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda ed anticipata da questa sempre che non sussista conflitto di interesse. La relativa valutazione ed assunzione, in caso di accertata insussistenza del conflitto di interesse, compete la Direttore Generale con espressa e motivata Determina. Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni di cui al presente contratto, esclusi quelli commessi in danno dell'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Sono suscettibili di anticipazione gli oneri difensivi riferiti ad un solo Legale, ivi compresi quelli di domiciliazione e di accertamento tecnico peritale.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Direttore Sanitario accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato.

In tali ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario, ovvero – in caso di sentenza definitiva di proscioglimento – provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

ART. 9

Per quanto non previsto dagli art. 3 e 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal presente contratto, si applicano le norme del titolo III del libro V del Codice Civile.



ART. 10

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente la medesima.

Il Direttore Generale
ASUR
Dr. Alessandro Marini



.....


Il Direttore Sanitario
ASUR
Dr.ssa Nadia Storti



.....


Ai sensi dell'art. 1341 del C.C. si approvano specificatamente gli artt. 4, 5, 6, 7, 8 del presente contratto.

Il Direttore Generale
ASUR
Dr. Alessandro Marini



.....

Il Direttore Sanitario
ASUR
Dr.ssa Nadia Storti



.....

Ancona, li 31/07/2015